

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI VILLA SANTINA

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO
COMUNALE DI RECUPERO URBANO
ZONA "0" – COMPARTO A

VARIANTE N° 2 – PUNTUALE

RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI
EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (V.A.S.)

PROGETTISTA

dott. arch. PAOLO PETRIS

A handwritten signature in blue ink is written over a blue official stamp. The stamp contains the text: "ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine", "paolo petris", "numero 477", and "architetto".

data: 31 marzo 2014

INDICE

1. PREMESSA	2
2. DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	3
3. CONCLUSIONI.....	6

1. PREMESSA

La presente relazione si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE, e relativo D.Lgs. n°152/2006 di recepimento della stessa, che ha l'obiettivo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”* (art. 1).

L'art. 3 della Direttiva indica quali piani e programmi debbano essere sottoposti ad una applicazione completa della procedura di VAS. Tutti i piani e programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non rientrano "automaticamente" in questa categoria sono invece da assoggettare alla procedura di verifica sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della Direttiva stessa.

Al secondo comma del medesimo articolo, vengono indicati i “piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale” e le “modifiche minori di piani e programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS” per i quali è necessario procedere all'esame in funzione dei pertinenti criteri di cui al sopracitato allegato II, al fine di garantire che tutti i piani/programmi con probabili effetti positivi o negativi, diretti o indiretti a breve/medio o lungo termine, reversibili o irreversibili, ecc., siano sottoposti a procedura di verifica.

Tale prescrizione viene recepita e ripresa in ambito regionale all'art. 4 della L.R. 16/2008, che considera "piccole aree a livello locale" quelle oggetto di varianti "non sostanziali" agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'art. 63, comma 5 della L.R. 5/2007.

Il seguente documento è dunque redatto in applicazione delle disposizioni legislative di cui sopra, in quanto relativo ad una Variante urbanistica conforme al Piano Struttura ed alla Relazione di Flessibilità. Si procede pertanto ad effettuare l'attività di analisi preliminare o al fine di evidenziare gli eventuali effetti sull'ambiente, ed il loro relativo grado di significatività, derivanti dalla predisposizione della medesima Variante.

2. DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

La presente Variante n°2 al P.R.P.C. di recupero urbano della zona "O" - Comparto A del Comune di Villa Santina interessa una piccola modifica di tipo normativo, introdotta per venire incontro alla necessità di un privato di riqualificare il fabbricato di sua proprietà, consentendo la possibilità di un piccolo ampliamento in allineamento con il fabbricato preesistente.

Tale richiesta risulta conforme agli indirizzi programmatici per la riqualificazione della suddetta zona, configurandosi dunque come un corretto intervento edilizio per la riqualificazione architettonica e ambientale di un nucleo insediativo storico.

Di seguito, vengono descritti i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla Variante proposta, sulla base di quanto prescritto nell'allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE.

2.1 - Caratteristiche del piano o del programma

2.1.1 - In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

L'oggetto della Variante al P.R.P.C. riguarda una piccola modifica di tipo normativo relativa al Comparto "3b" della zona "O", effettuata per consentire la riqualificazione di un fabbricato esistente posto in affaccio su Piazza della Stazione.

Tale intervento di riqualificazione interviene su una parte già edificata, che il Piano stesso intende mantenere, e si presenta quindi come l'attuazione di una volontà di miglioramento estetico dei volumi esistenti in attesa di una verifica generale dello strumento urbanistico volto al recupero di questa zona secondo un disegno più organico e razionale.

2.1.2 - In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La presente Variante riveste una finalità prettamente operativa, volta a consentire la possibilità di attuazione di un intervento di riqualificazione del Comparto "3b" in linea con quanto previsto dal P.R.P.C. della zona "O".

Non si rilevano quindi interferenze o influenze con altri piani o programmi e in alcun modo viene ostacolato il potere realizzativo degli altri comparti compresi all'interno del piano di recupero urbano.

2.1.3 - La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La modifica apportata dalla Variante, che si limita a permettere l'ampliamento in allineamento con il fabbricato preesistente, è ininfluente con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

2.1.4 - Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

Trattandosi di un intervento di riqualificazione di un edificio esistente collocato in un contesto già urbanizzato, non si rilevano problemi ambientali connessi con l'attuazione della Variante in esame.

2.1.5 - La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La Variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.

2.2 - Caratteristiche degli effetti

2.2.1 - Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente Variante, quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento temporaneo delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche in fase di cantiere, l'alterazione del paesaggio, l'aumento dei consumi idrici ed energetici risultano non rilevanti.

2.2.2 - Carattere cumulativo degli impatti.

La Variante, riguardando una piccola modifica normativa che non interferisce con il percorso pianificatorio già consolidato e definito, non produce relazioni dirette rilevanti o cumulative con problemi di ordine ambientale connessi ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, i fattori climatici e i beni materiali.

La modifica introdotta alla vigente previsione urbanistica rappresenta infatti una conferma dell'attuale utilizzo delle aree e anzi una riqualificazione delle stesse; essa pertanto non produrrà un incremento rilevabile delle pressioni indotte sulle principali componenti ambientali dell'intorno.

2.2.3 - Natura transfrontaliera degli impatti.

La Variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

2.2.4 - Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

La Variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

2.2.5 - Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente residente).

L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione della previsione di Variante resta circoscritte al solo Comparto "3b" di intervento, ma potrà attivare dei processi positivi di realizzazione di analoghi interventi di riqualificazione degli edifici posti in vicinanza.

2.2.6 - Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.*

L'area non risulta interessata dalla vicinanza ad aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004) o ai siti Natura 2000. A questo va aggiunto che la Variante prevede il recupero di un piccolo comparto, attualmente in stato di abbandono, che non presenta valenze dal punto di vista del patrimonio culturale e che verrà riorganizzato per creare una struttura artigianale in continuità con il contesto circostante a prevalente vocazione terziario - commerciale.

Per la modesta dimensione e rilevanza della modifica apportata, la presente Variante non è tale da compromettere o alterare le caratteristiche naturali dei beni vincolati.

2.2.7 - Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Nel territorio del comune di Villa Santina non sono presenti né zone di protezione speciale (ZPS) né siti di importanza comunitaria (SIC) e comunque il limitato contenuto della Variante non è tale da incidere significativamente sull'ambiente.

Non si rilevano pertanto dei possibili impatti su aree o paesaggi protetti.

3. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che per la presente Variante non sia necessario procedere all'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto essa:

- non determina effetti significativi sull'ambiente, trattandosi sostanzialmente di una variazione puntuale per garantire una normativa più attenta al rafforzamento delle attività di servizio al centro città, in conformità con gli indirizzi programmatici per la riqualificazione della Zona "O";
- non stabilisce un nuovo e strutturale quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, viste le caratteristiche del nuovo assetto urbanistico che ha un'incidenza puntuale e presenta un assetto funzionale conservativo rispetto alle previsioni originarie;
- non rientra tra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva 2001/42/CE;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
- rientra nella casistica di cui all'art. 4 della L.R. 16/2008.

Ciò premesso, ritenendo che la presente Variante n°2 non sostanziale al P.R.P.C. non abbia effetti significativi sull'ambiente, ponendosi solo l'obiettivo di integrare l'assetto normativo al fine di promuovere la riqualificazione di quest'importante area a ridosso del centro storico, il Comune di Villa Santina si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, in stretta sintonia con le disposizioni normative comunitarie in materia.